

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4042}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SIBILIA, GALLINELLA, CANCELLERI, AGOSTINELLI, ALBERTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, RUOCO, SARTI, SCAGLIUSI, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione mediante ruolo, e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, nonché altre disposizioni di interpretazione autentica concernenti i termini per la notificazione degli atti e per la prescrizione dei crediti

Presentata il 20 settembre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente iniziativa legislativa persegue l'obiettivo di introdurre misure volte a garantire maggiori tutele per i contribuenti nella fase della riscossione. A tale fine, la proposta di legge introduce modifiche alla vigente disciplina della riscossione mediante ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alla disciplina della procedura di sospensione della riscossione di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228. Inoltre, essa risolve i dubbi applicativi e i contrasti giurisprudenziali in tema di perfezionamento delle notificazioni degli atti della riscossione e accertamento e di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.

Nel dettaglio, quanto alle modifiche alla disciplina della riscossione mediante ruolo, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, al fine di garantire la piena trasparenza dell'operato del concessionario e degli atti posti in essere, in armonia con i principi di buona fede e collaborazione sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), si modifica la disciplina relativa al contenuto del ruolo (articolo 12) prevedendo, a pena di nullità, l'obbligo dell'indicazione analitica dei seguenti dati informativi: il codice fiscale del contribuente; la specie del ruolo; la data in cui il ruolo diviene esecutivo; il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o altro atto presupposto nonché la motivazione, anche sintetica, della pretesa; per i ruoli straordinari, l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano il fondato pericolo per la riscossione; l'indicazione analitica degli interessi maturati sino alla data di formazione del ruolo e di quelli successivi, in qualunque modo definiti, e i rispettivi criteri di calcolo nonché la specifica delle sanzioni applicate. Analoghe prescrizioni vengono poi sancite anche in merito al contenuto della cartella di pagamento. Quanto agli atti successivi alla cartella di pagamento, si stabilisce invece che

ogni atto della riscossione o della procedura esecutiva successivo alla cartella di pagamento contiene, a pena di nullità, l'indicazione analitica degli atti precedentemente notificati, anche antecedenti alla formazione del ruolo, e della relativa data di notificazione.

Si sostituisce l'articolo 12-*bis*, modificando pertanto l'attuale e anacronistico limite di valore alla possibilità di iscrivere a ruolo debiti (le vecchie «ventimila lire», valore fermo dal 1973) con un limite ben più ampio costituito dal triplo del contributo unificato di iscrizione a ruolo, dovuto nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario, per come determinato dall'articolo 13, comma 1, lettera *a*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Si limita, dunque, il ricorso alla procedura di riscossione mediante ruolo per crediti di modesta entità, indirizzando gli enti creditori verso procedure meno gravose per i contribuenti.

Con le modifiche all'articolo 19, invece, si mira a favorire il recupero dell'esposizione debitoria dei debitori iscritti a ruolo, evitando l'esecuzione forzata. Si chiarisce anzitutto che la presentazione della richiesta di rateazione non costituisce in nessun caso riconoscimento del debito, consentendo pertanto di accedere al pagamento rateale senza alcuna rinuncia a far valere i propri diritti (ad esempio, l'eventuale prescrizione del credito). Inoltre, si modifica la disciplina che prevede l'accesso ad un nuovo piano di rateazione in caso di decadenza dalla precedente dilazione, sostituendo l'attuale condizione (pagamento di tutte le rate già scadute) con il pagamento di solo un terzo delle rate scadute; nonché, prevedendo la possibilità di concedere un numero di rate maggiore al numero di rate scadute (come previsto dalla norma vigente).

Particolare rilevanza assumono poi le modifiche agli articoli 20 e 30 ove si pre-

vede che la misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora non possa essere superiore al tasso di interesse legale annuo e si introduce, a pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, l'obbligo di specificazione della misura degli interessi applicati e le modalità di calcolo, con divieto di anatocismo. Sempre in materia di interessi, si modifica poi l'articolo 21, primo comma, prevedendo che sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

In materia di notifiche, invece, con la modifica all'articolo 25, comma 2, si preclude di addebitare al contribuente i costi del servizio di notificazione nei casi in cui l'ente creditore o il concessionario intendono avvalersi, per le notifiche, del servizio di posta elettronica certificata.

Infine, in tema di pignoramento presso terzi, si estendono ai liberi professionisti e lavoratori autonomi in genere i limiti di pignorabilità dei crediti previsti per i soggetti percettori di somme a titolo di stipendio, salario, o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, o a titolo di pensione.

L'articolo 2 introduce modifiche alla disciplina della procedura di sospensione della riscossione di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di ampliare le tutele del contribuente nei casi di atti e procedure esecutive illegittime poste in essere dalla società Equitalia Spa.

A tal fine, oltre a ripristinare il termine di novanta giorni per l'accesso alla speciale procedura, si ampliano le fattispecie che consentono la presentazione dell'istanza, comprendendovi non solo tutti gli atti posti in essere dall'ente creditore ma anche tutti i casi di intervenuta prescrizione, decadenza o qualsiasi altra causa di inesigibilità del ruolo, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo.

Con la modifica al comma 539 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 si stabilisce l'espressa impugnabilità del provvedimento con il quale si comunica al con-

tribuyente l'esito negativo dell'esame dell'istanza. Si attribuisce così alla speciale procedura carattere complementare (e non più alternativo) al ricorso all'autorità giudiziaria, ampliando la tutela riconosciuta al contribuente.

Con l'introduzione dei commi 541 *bis* e 541-*ter*, invece, si chiarisce che nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli. Lo scopo è quello di evitare di costringere il contribuente a ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di annullamento. In tale ottica, si introduce altresì una forma di responsabilità diretta del concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva in forza di una cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale, obbligandolo a indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.

Infine, si prevede che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo prevista dal comma 544 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, debba essere inviata mediante posta raccomandata anziché posta ordinaria.

L'articolo 3 introduce chiarimenti in tema di notificazioni degli atti della procedura di accertamento e riscossione. Sia la società Equitalia Spa che gli enti creditori, infatti, in caso di notifica con il servizio postale, interpretano il termine loro riferito di decadenza o prescrizione, con la data di consegna al gestore del servizio postale e non con quello di consegna al destinatario. La modifica che si propone, dunque, mira a risolvere il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto, chiarendo che nei casi di notifiche a mezzo del

servizio postale o di posta elettronica certificata, eseguite nell'ambito di procedure di accertamento e riscossione nonché cautelari o esecutive, ivi comprese le procedure amministrative connesse, i termini di decadenza e di prescrizione previsti per la notifica degli atti di accertamento, riscossione o esecutivi si intendono riferiti alla data di effettiva ricezione dell'atto da parte del contribuente e non alla data di consegna al servizio postale o al gestore del servizio di posta elettronica certificata.

L'articolo 4, infine, mira anch'esso al superamento del conflitto giurisprudenziale in tema di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento non opposte. Sul punto, infatti, vi è assoluta incertezza applicativa in conseguenza della oscillante giurisprudenza di merito e di legittimità, sebbene l'orientamento prevalente (sia in dottrina che in giurisprudenza) equipari il termine di prescrizione a quello già previsto dalla legge in relazione al credito iscritto a ruolo, escludendo l'applicazione alla cartella di pagamento non opposta del termine decennale di prescrizione di cui all'articolo 2953 del codice civile.

Tale norma, infatti, concerne unicamente gli « effetti del giudizio sulle prescrizioni brevi », prevedendo la prescrizione decennale in caso di intervenuta « sentenza di condanna passata in giudicato. » Ma la cartella esattoriale non produce alcuna ef-

ficacia di giudicato: essa non è un atto di natura giurisdizionale bensì un atto amministrativo e, dunque, non può certo essere equiparato a una sentenza o a un atto giudiziario suscettibile di passare in giudicato. La decorrenza del termine per l'opposizione, dunque, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'articolo 2953 del codice civile ai fini della prescrizione.

In mancanza di un accertamento giudiziale sulla fondatezza della pretesa, non vi è alcuna norma che consenta di ricondurre un tale effetto al comportamento della parte che decida di non impugnare l'iscrizione al ruolo. Né può ritenersi che il citato articolo 2953 del codice civile sia applicabile in via analogica ad altre fattispecie diverse dalla sentenza, in quanto norma speciale non suscettibile di tale estensione.

Pertanto, uniformandosi alla maggioritaria interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, con l'articolo 4 si introduce una disposizione di interpretazione autentica volta a chiarire che il termine di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento e dai successivi atti della riscossione o esecutivi è da intendersi equiparato in ogni caso al termine previsto dalla legge per il credito iscritto a ruolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche alla disciplina della riscossione mediante ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. A pena di nullità, nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo, il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o altro atto presupposto nonché la motivazione, anche sintetica, della pretesa. Per i ruoli straordinari, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano il fondato pericolo per la riscossione. Il ruolo contiene altresì l'indicazione analitica degli interessi maturati sino alla data di formazione del ruolo e di quelli successivi, in qualunque modo definiti, ed i rispettivi criteri di calcolo nonché la specifica delle sanzioni applicate. In difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione. »

b) all'articolo 12-*bis*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori al triplo del contributo unificato di iscrizione a ruolo, dovuto nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario, per come determinato dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 »;

c) all'articolo 19:

1) dopo il comma 1-*quiquies*, è inserito il seguente:

« *1-sexies*. La richiesta di rateizzazione presentata dal debitore non costituisce in nessun caso riconoscimento del debito per il quale si chiede la rateizzazione »;

2) al comma 3, lettera *c*), sono apportate le seguenti modificazioni:

2.1) le parole: « sono integralmente saldate » sono sostituite dalle seguenti: « sono saldate nella misura di un terzo »;

2.2) le parole: « può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « può essere nuovamente ripartito nel numero massimo di rate ai sensi dei commi 1 e 1-*bis* »;

d) all'articolo 20, le parole: « al tasso del quattro per cento annuo » sono sostituite dalle seguenti: « al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, devono essere specificate le modalità di calcolo degli interessi, eseguite per periodi decorsi e senza applicazione dell'anatocismo. La presente disposizione si applica anche in caso di dilazione del pagamento concessa dall'ente creditore o dall'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 19 »

e) all'articolo 21, il primo comma è sostituito dal seguente: « Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, devono essere specificate le modalità di calcolo degli interessi, eseguite per periodi decorsi e senza applicazione dell'anatocismo »;

f) all'articolo 25:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tutti i casi di avvio di procedure di riscossione mediante ruolo da parte di enti creditori o del concessionario tramite cartella di pagamento o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, nei

quali l'ente creditore o il concessionario intendono avvalersi, per le notifiche, del servizio di posta elettronica certificata, non possono addebitarsi al contribuente costi per diritti di notifica o qualunque altro costo relativo alla notifica dell'atto »;

2) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. A pena di nullità, la cartella di pagamento contiene comunque l'indicazione degli atti presupposti alla formazione del ruolo e della relativa data di notificazione, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, il responsabile del procedimento di formazione del ruolo, la motivazione concisa della pretesa, il responsabile del procedimento del concessionario, l'indicazione analitica della misura degli oneri di riscossione applicati nonché l'indicazione specifica degli interessi di mora e del relativo procedimento di calcolo »;

3) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Ogni atto della riscossione o della procedura esecutiva successivo alla cartella di pagamento contiene, a pena di nullità, l'indicazione analitica degli atti interruttivi precedentemente notificati, anche se antecedenti alla formazione del ruolo, e della relativa data di notificazione »;

g) all'articolo 30, le parole: « al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi » sono sostituite dalle seguenti: « al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, devono essere specificate le modalità di calcolo degli interessi, eseguite per periodi decorsi e senza applicazione dell'anatocismo. La presente disposizione si applica anche in caso di dilazione del pagamento concessa ai sensi dell'articolo 19 dall'ente creditore o dall'agente della riscossione »;

h) all'articolo 72-*ter*:

1) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: « Alle somme percepite

dai lavoratori autonomi a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, e accreditate sul conto corrente bancario o postale si applicano i medesimi limiti di pignorabilità di cui al periodo precedente »;

2) al comma 2, dopo le parole « comprese quelle dovute a causa di licenziamento, » sono inserite le seguenti: « e le somme percepite dai lavoratori autonomi a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, così come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, e accreditate sul conto corrente bancario o postale, ».

ART. 2.

(Modifiche alla disciplina della procedura di sospensione della riscossione di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228).

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 538:

1) all'alinea, le parole: « entro sessanta » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta », e le parole: « con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente creditore »;

2) alla lettera a), le parole: « , intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo » sono soppresse;

3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo »;

b) al comma 539 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il provvedimento con il quale l'ente creditore comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione e che conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo è in ogni caso impugnabile nei ter-

mini di legge innanzi all'autorità giudiziaria competente a conoscere della pretesa ».

c) dopo il comma 541 sono inseriti i seguenti:

« 541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e sono considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.

541-ter. Ferma restando la responsabilità civile per danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di una cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale, è tenuto a indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva. Se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva »

d) al comma 544, le parole « mediante posta ordinaria » sono sostituite dalle seguenti: « mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata ».

ART. 3.

(Perfezionamento delle notificazioni di atti di accertamento e di riscossione).

1. Nei casi di notificazioni a mezzo del servizio postale o di posta elettronica certificata, eseguite nell'ambito di procedure di accertamento e di riscossione nonché cautelari o esecutive, ivi comprese le procedure amministrative connesse, i termini di decadenza e di prescrizione previsti per la notificazione degli atti di accertamento, di riscossione o esecutivi si intendono riferiti alla data di effettiva ricezione del-

l'atto da parte del contribuente e non alla data di consegna al servizio postale o al gestore del servizio di posta elettronica certificata.

ART. 4.

(Disposizione di interpretazione autentica in materia di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento).

1. Fermo restando gli ordinari termini di decadenza previsti dalla legge in materia di riscossione mediante ruolo, il termine di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento e dai successivi atti della riscossione o esecutivi è da intendersi equiparato in ogni caso al termine previsto dalla legge per il credito iscritto a ruolo.

PAGINA BIANCA



17PDL0045460